VIII LEGISLATURA 24^ Seduta Mercoledì 11 ottobre 2006

Deliberazione n. 94 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari

Artt. 20 e 21 del D.lgs 196/2003.

Presidente: Antonio Borrello

Segretario-Questore f.f.: Egidio Chiarella Segretario Assemblea: Giuseppe Luigi Multari Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 28, assenti 22

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Pacenza, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 3 luglio 2006, n. 38 concernente: "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari – Artt. 20 e 21 decreto Lgs n. 196/2003;

VISTA la proposta avanzata dalla 1[^] Commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali e affari generali"

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto Lgs 196/2003, comprensivo dell'elenco dei trattamenti effettuati da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Calabria e da parte del Consiglio regionale, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, e le 14 schede

illustrative dei singoli trattamenti " e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 28, - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Borrello

IL SEGRETARIO-QUESTORE F.F.: Chiarella

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA f.to: Multari

IL SEGRETARIO GENERALE f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 13 ottobre 2006

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(G. Multari)

RELAZIONE

L'adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è previsto dall'art. 20, comma 2 e dall'art. 21, comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'art. 20, comma 2 recita:

"Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo".

L'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 135/99 prevedeva che i soggetti pubblici avviassero l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3 bis dell'art. 22 della L. 675/96, individuando i tipi di dati e di operazioni eseguibili per il trattamento dei dati particolari, entro il 31 dicembre 1999. Questo adeguamento doveva sfociare, dal punto di vista della forma giuridica e a seguito di ulteriori specificazioni da parte del Garante, nell'adozione di un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Nel D. Lgs. 135/99 non veniva, tuttavia, individuato un termine perentorio per l'adozione di tale Regolamento.

Nel 2002 da un'indagine svolta sullo stato di avanzamento dei lavori era emerso che soltanto la Regione Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano avevano adottato il suddetto Regolamento, mentre solo alcune Regioni avevano avviato l'istruttoria.

Nel corso di questi anni il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte sollecitato le Amministrazioni a mettersi in regola, affermando che i soggetti pubblici che non hanno ancora provveduto all'adozione del Regolamento operano sprovvisti del necessario presupposto di liceità, trattando dati sensibili e giudiziari relativi ad innumerevoli cittadini senza alcune necessarie garanzie, privando gli interessati della possibilità di conoscere le utilizzazioni effettive dei dati che li riguardano. In altri termini, l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari che deve essere fatta dai soggetti pubblici non ha un carattere meramente ricognitivo, ma incide su aspetti sostanziali ed è necessaria per poter ritenere leciti i trattamenti in oggetto.

L'Autorità Garante stessa ha ormai avviato la verifica, sistematica a partire dal 2003, sugli adempimenti in materia di tutela della riservatezza da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso controlli su un campione casuale di enti. Per lo svolgimento della propria funzione di controllo il Garante ha recentemente stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza, che attiverà uno specifico nucleo sulla tutela della riservatezza.

L'adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è un'operazione necessaria ed urgente,

visto che l'art. 181, comma 1 lettera a) del Codice prevedeva nella versione originale che il Regolamento fosse adottato entro il 30 settembre 2004.

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) ha prorogato il termine al 28 febbraio 2006;

Nell'ambito del Gruppo di lavoro, istituito nel dicembre 2002 presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, si è avvertita ben presto l'esigenza di dedicare uno specifico momento di studio e di elaborazione all'applicazione del tema della privacy da parte dei Consigli regionali e provinciali. Per questo, nel dicembre 2003, si è costituito un autonomo Gruppo di lavoro, a cui hanno apportato il contributo rappresentanti dei Consigli regionali dell'Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Veneto, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio e della Provincia autonoma di Bolzano.

Il citato schema tipo di Regolamento è stato rivisitato, rispetto alla versione inviata in data 16 giugno 2004, in virtù di un continuo quanto proficuo scambio di informazioni con gli Uffici del Garante ed inviato al Garante stesso dalla Conferenza in data 8 novembre 2005. Il Garante si è espresso sul citato Schema, con parere favorevole, in data 29 dicembre 2005 a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 7 del Parere.

L'attuale adempimento consiste nell'approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Calabria, da parte del Consiglio regionale stesso, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari.

Il Regolamento consta della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari;
- elenco dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Calabria, da parte del Consiglio regionale stesso, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali;
- schede per ogni tipo di trattamento rilevato.

1) Testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari.

Il Regolamento consta di cinque articoli.

Nell'articolo 1 viene esplicitato l'oggetto del Regolamento: la ricognizione viene fatta esclusivamente per i dati sensibili e giudiziari, ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003.

La necessità di individuare, con Regolamento del titolare, i tipi di dati e le operazioni eseguibili per ogni singolo trattamento si ha soltanto nel momento in cui la legge o il provvedimento del Garante che autorizzano il trattamento per rilevanti finalità

di interesse pubblico non li indicano (in questo senso vanno intese le specifiche di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 1 del Regolamento).

In caso contrario, il trattamento esula dall'oggetto del presente Regolamento.

Nell'articolo 2 si precisa che si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 e che i trattamenti oggetto del Regolamento devono riferirsi allo svolgimento di attività che sono state riconosciute espressamente di "rilevante interesse pubblico" dal D.Lgs. 196/2003 o da altro Provvedimento del Garante o dalla specifica legge di riferimento.

Nel caso in cui l'attività non rientri in tali tipologie è necessario preventivamente richiedere al Garante il riconoscimento della finalità di rilevante interesse pubblico (art. 20, comma 3).

Nell'articolo 3 viene effettuato il richiamo alle singole schede allegate, ciascuna delle quali indica per ogni trattamento: le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.

Nell'articolo 4 si precisa che il Regolamento viene aggiornato e integrato periodicamente nell'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili. Di conseguenza anche le schede allegate vengono aggiornate e integrate.

Nell'articolo 5 viene indicato che il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, come previsto dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 196/2003, e reso disponibile anche in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale.

2) Elenco dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, da parte del Consiglio regionale stesso, degli Organi consiliari e loro membri in relazione, per questi ultimi (organi e loro membri), allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali.

Dalla ricognizione compiuta è emerso che vengono effettuati n. 14 trattamenti relativi ai dati sensibili e giudiziari.

3) Schede per ogni tipo di trattamento rilevato.

Per ogni trattamento compreso nell'elenco è stata compilata la relativa scheda, nella quale vengono specificati le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili ed inoltre la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 13 ottobre 2006

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(G. Multari)

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale della Calabria e da parte del Consiglio, degli Organi consiliari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:
 - a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte seconda del D. Lgs. 196/2003;
 - ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
 - c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Disposizioni generali

- 1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003.
- 2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3 Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate al presente Regolamento numerate dal n. 1 al n. 14 sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4 Aggiornamento

1. Il presente Regolamento è aggiornato ed integrato periodicamente, qualora si renda necessario variare l'identificazione dei tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 5 Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e reso disponibile in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale della Calabria.



Elenco trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale e dal Consiglio regionale, dagli Organi consiliari e loro membri

(Art. 20 - 21 D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Titolare Consiglio regionale della Calabria

1	Nomine e designazioni
2	Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale (compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative, assunzione oneri di difesa, procedure di conciliazione in materia di rapporto di lavoro, gestione cause di lavoro)
3	Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione infortuni dei Consiglieri e Assessori regionali in carica
4	A. Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive
	B. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori regionali
5	Attività di tutela amministrativa e giudiziaria
6	Difesa civica regionale e provinciale
7	Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)
8	Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo
9	Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato
10	Riconoscimento inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale
11	Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e degli Organi consiliari
12	Insindacabilità Consiglieri regionali
13	Patrocinio legale - rimborso spese legali amministratori e dipendenti regionali per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato
14	Attività del Comitato regionale per le comunicazioni



REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Sc	hed	9	'n	0	1
		121	19		

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

NOMINE E DESIGNAZIONI

FONTI NORMATIVE:

- 1. Statuto regionale;
- 2. Leggi statali, regionali e leggi di settore in materia di nomine e designazioni di competenza regionale;
- 3. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)".

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento interno o consiliare. (es: delibere, decreti, altro.)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

(Trattamento finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, ecc).

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

			lare
~~~	~ ·	 	 , LUL -

Origine razziale ed etnica	$ \mathbf{X} $				
Convinzioni religiose		filosofiche		d'altro genere	L
Opinioni politiche					
Adesione a partiti, sindacati, filosofico, politico o sindacal		iazioni od orga	anizza	zioni a carattere relig	gioso,  X
Stato di salute: attuale	$ \mathbf{X} $	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familiare	
				anche relativo a	
				familiari	<b>X</b>
		*		dell'interessato	



Vita sessuale	
Dati giudiziari  X	
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:	
informatizzato  X	
manuale  X	
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:	
Operazioni standard	
Raccolta:	
raccolta diretta presso l'interessato	$ \mathbf{X} $
acquisizione da altri soggetti esterni	$ \mathbf{X} $
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultaz	
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utiliz blocco, cancellazione, distruzione.	·
biocco, cancenazione, disti uzione.	<b>X</b>
Operazioni particolari:	
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti	o archivi
- dello stesso titolare (specificare quali e indicarne i motivi:)	
- di altro titolare (specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:	Ll
Comunicazione specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	$ \mathbf{X} $
Successivamente alla decisione del Consiglio regionale la designazione al soggetto cui spetta la nomina; al Tribuna pubblici per l'autorizzazione extra impiego.	comunicazione viene inviata: nel caso di ale per il casellario giudiziale; agli enti
Diffusione (specificare la base normativa)	

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

1. Fase di presentazione delle candidature

A livello di Consigli regionali o provinciali le normative sono sostanzialmente analoghe, ma distinte come procedura, nei modi sotto indicati.

- a. Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati. Inoltre può dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge oppure la sussistenza o meno di situazioni ostative (incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità), che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
  - Nell'espletamento delle procedure previste dalla normativa in materia copia di tale documentazione viene trasmessa ai Consiglieri ed all'Organo consiliare competente ad esaminare le candidature e a esprimere il parere di merito.
- b. I dati giudiziari sono acquisiti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale nella fase di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei candidati circa l'assenza di condanne e carichi pendenti; tale controllo può essere fatto a campione oppure periodicamente, secondo la normativa vigente.

Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo relativo all'intero procedimento di nomina.

#### 2. Fase successiva alla nomina o designazione

A livello di Consigli regionali le normative sono sostanzialmente analoghe, ma distinte come procedura, nei modi sotto indicati.

- a. Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato certifica/dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto
  - Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina.
  - Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.
- b. Se richiesto dalla normativa l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di carichi pendenti.
- c. L'Amministrazione verifica, altresì la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.
- d. Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica

Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.



#### 3. Procedimento di decadenza o revoca

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione all'Organo consiliare (o assembleare) competente per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

#### 4. Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva

Qualora il Consiglio regionale non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa la competenza è trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

#### 5. Trattamento accidentale di dati sensibili

I dati sensibili, relativi in particolare dati sanitari, possono essere accidentalmente rilevati, ma non costituiscono oggetto del trattamento in questione e comunque non vengono trattati per le finalità perseguite nell'ambito del trattamento descritto in questa scheda.

#### 6. Trattamento di dati sensibili nelle Regioni

I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche, immigrati, ecc.).

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente le nomine e designazioni di competenza regionale/provinciale e la relativa gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -,



all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale/provinciale in materia, eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### Scheda nº 2

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE (compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative, assunzione oneri di difesa, procedure di conciliazione in materia di rapporto di lavoro, gestione cause di lavoro)

#### **FONTI NORMATIVE:**

- 1. Codice civile;
- 2. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- 3. Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- 4. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate";
- 5. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE e della direttiva 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
- 6. Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
- 7. Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- 8. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
- 9. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- 10. Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- 11. Leggi regionali in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro;
- 12. Altre specifiche normative di settore.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, regolamenti consiliari.

(es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:



Art. 112 D.Lgs. 196/2003 "Finalità di rilevante interesse pubblico".

Art. 68 D.Lgs. 196/2003 "Benefici economici ed abilitazioni".

(Trattamento finalizzato all'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli adempimenti a specifici obblighi o allo svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro). (Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

TIPOLOGIA DEI DATI TRA	ATTATI:								
Dati idonei a rivelare:									
Origine razziale ed	l etnica	$ \mathbf{X} $							
Convinzioni religio	Convinzioni religiose		filosofiche	Ш	d'altro genere				
Opinioni politiche	Opinioni politiche								
Adesione a partiti, sindacati, filosofico, politico o sindaca			ciazioni od org	anizza	zioni a carattere relig	gioso,			
Stato di salute:	attuale	$ \mathbf{X} $	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familiare				
					anche relativo a				
					familiari	$ \mathbf{X} $			
					dell'interessato				
Vita sessuale		LI							
Dati giudiziari		$ \mathbf{X} $							
MODALITÀ DI TRATTAMI informatizzato  X  manuale  X	ENTO DEI	DATI:							
TIPOLOGIA DELLE OPERA	AZIONI ES	egun	ric:						
Operazioni standard									
Raccolta: raccolta diretta pre acquisizione da al					X   X				
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, olocco, cancellazione, distruzione.									

#### Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

 $|\mathbf{X}|$ 



Comunicazione specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	<b> X </b>
- di altro titolare (specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:)	
- dello stesso titolare (specificare quali e indicarne i motiv)i:	

Giunta regionale, Ufficio Territoriale del Governo per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio (D.P.R 29/10/2001, n. 461), vari soggetti pubblici e privati in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, INPDAP - INPS (per erogazione trattamento di pensione: L. 335/1995), commissioni mediche (per visite medico-collegiali: CCNL, CCNL di comparto; L. 335/1995; D.P.R. 461/2001; regolamenti regionali), comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001), INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/1965), Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: CCNL, CCNL di comparto), Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata, altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti; Dipartimento Funzione Pubblica per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 D.Lgs. 165/2001) e per i dati relativi all'attività extra-impiego (art. 53 D.Lgs. 165/2001), soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del personale (es. corsi per categorie protette); Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego o all'Organismo competente in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cassazioni e modificazioni del rapporto di lavoro redatto ai sensi della L. 68/1999; Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.), OO.SS. (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale e dati relativi ai dipendenti nell'ambito dell'istruttoria del progetto telelavoro). La comunicazione può essere effettuata anche sulla base di altre specifiche normative di settore e per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico oggetto della scheda in esame.

**Diffusione** 

(specificare la base normativa)

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, ecc.).

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione. I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge. Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazioni concernenti la



gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, procedure di conciliazione in materia di rapporto di lavoro, agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza D.Lgs. 626/1994, assunzioni oneri di difesa, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), "osservatorio delle competenze".

Si comunicano, per quanto di competenza, i seguenti dati:

- alla Giunta regionale: quelli necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro;
- all'Ufficio Territoriale del Governo: quelli necessari per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio;
- a vari soggetti pubblici e privati: quelli necessari per effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- alle Organizzazioni sindacali: cognome e nome dei dipendenti che hanno rilasciato delega, nonché di coloro che hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale; dati relativi ai dipendenti nell'ambito dell'istruttoria del progetto telelavoro;
- agli Istituti assicurativi (INAIL), agli Enti assistenziali e previdenziali e alle strutture sanitarie competenti: stato di salute;
- agli Uffici giudiziari: su richiesta, dati di singoli dipendenti riferiti a indagini;
- ai soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione per categorie protette: dati del personale da formare;
- alle Amministrazioni provinciali e al Centro regionale per l'impiego o all'Organismo competente: dati anagrafici degli assunti per le categorie protette;
- ad altre amministrazioni o enti in relazione ai collaboratori comandati e trasferiti: dati dei dipendenti.

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -,



all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### Scheda nº 3

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA, DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITÀ, E ASSICURAZIONE INVALIDITÀ DEI

CO	NSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI IN CARICA
For	NTI NORMATIVE:
1.	Legge regionale in materia di copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri regionali in carica;
2.	Legge regionale in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali.
(Ind	icare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)
AL	TRE FONTI ISTITUTIVE:
(es:	delibere, decreti, altro.)
FIN	ALITÀ DEL TRATTAMENTO:
(Tra	.68 D.Lgs.196/2003 "Benefici economici ed abilitazioni". attamento finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi dighi).
(Ind	licare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)
TIP	OLOGIA DEI DATI TRATTATI:
Dat	i idonei a rivelare:

		_				
OGIA DEI DATI TRA	TTATI:					
donei a rivelare:						
Origine razziale ed	etnica					
Convinzioni religios	se		filosofiche		d'altro genere	
Opinioni politiche						
Adesione a partiti, s filosofico, politico o			ciazioni od org	anizza	zioni a carattere relig	ioso,
Stato di salute:	attuale	$ \mathbf{X} $	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familiare	$ \mathbf{X} $
					anche relativo a	
					familiari	<u>                                     </u>
					dell'interessato	
Vita sessuale						



Dati giudiziari	Ц		
MODALITÀ DI T	TRATTAMENTO DEI DATI:		
informatizzato manuale	X   X		
TIPOLOGIA DEI	LLE OPERAZIONI ESEGUITE:		
Operazioni stan	adard		
	diretta presso l'interessato ione da altri soggetti esterni	X   X	
elaborazione, r	organizzazione, conservazione, consulta nodificazione, selezione, estrazione, utili azione, distruzione.		
Operazioni par	ticolari:		
Interconnessio	ne, raffronti di dati con altri trattamenti	i o archivi	
	tesso titolare re quali e indicarne i motivi:)	Ц	
- di altro (specifica	o titolare re quali, indicarne i motivi e la base normativa:	<i></i>	
Comunicazion specificare a quali	e soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	$ \mathbf{X} $	
	icurativa one è effettuata solo in attuazione di abbia fatto richiesta	specifici obblighi contrattua	li o qualora
Diffusione (specificare la bas	e normativa)		

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

I dati concernenti l'anamnesi vengono acquisiti su moduli cartacei presso gli assicurati e trasmessi alla compagnia assicurativa

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati possono spedire all'Amministrazione i certificati sanitari necessari per la denuncia. L'Amministrazione li trasmette all'Assicurazione tramite comunicazione protocollata.



#### FLUSSO INFORMATIVO:

- L'amministrazione funge normalmente solo da tramite fra il Consigliere, l'Assessore regionale e la Compagnia Assicurativa, in tale ottica non viene protocollata la documentazione inerente l'anamnesi ed i certificati sanitari necessari per la denuncia, ma solamente la comunicazione con cui viene trasmessa tale documentazione, quindi viene classificata, fascicolata, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005).
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### Scheda nº 4

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

- A. ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE
- B. GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITA', DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITA' DEI CONSIGLIERI, EX CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI

#### **FONTI NORMATIVE:**

- 1. Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
- 2. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)";
- 3. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione";
- 4. Legge regionale.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno, consiliare o dell'Ufficio di Presidenza. (es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

Art. 66 D. Lgs. 196/2003 "Materia tributaria e doganale".

Art. 68 D. Lgs. 196/2003 "Benefici economici ed abilitazioni".

(Trattamento finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile).

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

		•		•
Dati	100	onei a	rive	lare:

Origine razziale ed etnica						
Convinzioni religiose	$ \mathbf{X} $	filosofiche		d'altro genere	$ \mathbf{X} $	
Opinioni politiche	$ \mathbf{X} $					
Adesione a partiti, sindacat filosofico, politico o sindac		ciazioni od org	ganizza	azioni a carattere re	eligioso,	$ \mathbf{X} $



Stato di sa	lute: attu	ale  X	pregresso	X	anamnesi familiare		
					anche relativo a		
					familiari	$ \mathbf{X} $	
					dell'interessato		
Vita sessua	ale	11					
Dati giudiziari		X					
		11					
MODALITÀ DI TR	ATTAMENTO	DEI DAT	<b>(:</b>				
	$\mathbf{X} $						
manuale	$\mathbf{X} $						
TIPOLOGIA DELL	LE OPERAZION	I ESEGU	ITE:				
Operazioni stand	lard						
Raccolta:	*	•			1871		
	iretta presso l' one da altri sog				<b>X</b>   		
•				l40 '0			
Registrazione, or elaborazione, me	_	-	-		•		
blocco, cancellaz	-				$ \mathbf{X} $		
Operazioni parti	colari:						
Interconnession	e, raffronti di	dati co	n altri trattaı	nenti o s	ırchivi		
	sso titolare <i>quali e indicarn</i>	e i motivi:		)			
- di altro t (specificare	itolare quali,indicarne	i motivi e	la base normati	va:	) )		
Comunicazione (specificare a quali s	soggatti a indica	a l'avante	ale hase normat	iva:	<b>X</b>		
	l Ministero de	ll'intern	o dei dati rela		nagrafe degli ammin	istratori region	ali.
Diffusione	normativa)						

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:** 



1. Per i titolari di cariche – Consiglieri e Assessori - e/o di cariche direttive la dichiarazione riferita alla situazione patrimoniale viene acquisita dagli uffici competenti. Da elementi contenuti nella dichiarazione integrale dei redditi si possono desumere dati sensibili, come per esempio dai seguenti dati riguardanti:

i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per

"erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici",

"erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei mInistri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)",

"i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie",

"le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381",

"erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose" specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi,

"spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap".

2. Per i Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e
  fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice
  dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente la situazione
  patrimoniale dei Consiglieri, degli Assessori e dei titolari di cariche direttive e la gestione
  economico, fiscale e previdenziale dei Consiglieri, degli ex Consiglieri e degli Assessori.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -,



all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### Scheda nº 5

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

#### ATTIVITÀ DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

#### **FONTI NORMATIVE:**

- 1. Disciplina statale sul contenzioso di settore (costituzionale, civile, penale, amministrativo, contabile, ecc.);
- 2. Statuti regionali;
- 3. Leggi regionali.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

- 1. Regolamenti consiliari che disciplinano gli ambiti d'intervento degli organi e degli uffici consiliari in materia contenziosa;
- 2. Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;
- 3. Determinazioni del Presidente del Consiglio regionale.

(es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.	65 D.Lgs.	196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".
	(= T) T	ACCIONO (ALLI) III a subsetting?

Art. 67 D.Lgs. 196/2003 "Attività di controllo e ispettive".

Art. 71 D.Lgs.196/2003 "Attività sanzionatorie e di tutela".

Art. 112 D.Lgs. 196/2003 "Finalità di rilevante interesse pubblico".

(Trattamento finalizzato alla tutela dei diritti in occasione di procedimenti inerenti fatti o atti connessi all'espletamento del mandato o del servizio).

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati i	idonei a rivelare:							
	Origine razziale ed et	nica				·		
	Convinzioni religiose	;	_	filosofiche	Ll	d'altro genere		
	Opinioni politiche		$ \mathbf{X} $					
	Adesione a partiti, sin filosofico, politico o			ciazioni od org	ganizza	zioni a carattere re	eligioso,	$ \mathbf{X} $
	Stato di salute:	attuale	X	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familia	are 📙	



			anche relativo a	
			familiari	<b>X</b>
			dell'interessato	
Vita sess	uale			
Dati giudiziari		<b>X</b>		
-				
	,			
	TRATTAMENTO DEI	I DATI:		
informatizzato manuale	X   X			
TIPOLOGIA DEI	LLE OPERAZIONI E	SEGUITE:		
Operazioni star	ndard			
Raccolta:				
	diretta presso l'int		X	
acquisiz	ione da altri sogge	tti esterni	$ \mathbf{X} $	
_	_	onservazione, consultazi		
	modificazione, sel azione, distruzion	ezione, estrazione, utilizz	zo,  X	
proces, cancen	azione, disti azion		· []	
Operazioni par	ticolari:			
Interconnessio	ne, raffronti di da	ati con altri trattamenti (	archivi	
	tesso titolare re quali e indicarne i 1	motivi:)		
	o titolare ure quali, indicarne i n	notivi e la base normativa:	LI	
Comunicazion specificare a quali		eventuale base normativa:	$ \mathbf{X} $	
indispensabili per normativa applica	perseguire le esclusiv bile in particolare:	procedimenti, cause e giudiz e finalità di tutela amministrat	ti vengono comunicati i tiva e giudiziaria, second	i soli dati pertinenti e lo quanto previsto dalla
- per il processo ci	vile c.c., c.p.c. e norm enale c.p., c.p.p. e norr	ativa connessa e speciale; mativa connessa e speciale;		
- per il processo ai	mministrativo L. 1034/	/1971, R.D. 1054/1924 e norma 34, L. 20/1994 e normativa con	tiva connessa e speciale nessa e speciale	,

a) strutture amministrative regionali, Autorità giudiziaria, Avvocati, consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, Enti previdenziali, Enti di patronato, Sindacati, Incaricati di indagini difensive, proprie e altrui, Consulenti

della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale sia in corso di causa),;



- b) Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi, per la responsabilità civile verso terzi);
- c) Struttura sanitaria e comitato di verifica per le cause di servizio (per la relativa trattazione amministrativa ai sensi del DPR 461/2001);
- d) Alle Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi della legge n.1199/1971).

#### Diffusione

(specificare la base normativa)

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui il Consiglio regionale della Calabria sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui il Consiglio regionale stesso sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività legale e contenziosa.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali
  attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che
  provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -,
  all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio
  storico).



- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### Scheda nº 6

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

#### **DIFESA CIVICA REGIONALE**

#### **FONTI NORMATIVE:**

- 1. Statuto regionale;
- 2. Legge regionale in materia di difesa civica;
- 3. Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza. l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- 4. Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimento di decisione e controllo";
- 5. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- 6. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento consiliare. (es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 73 D. Lgs. 196/2003 "Altre finalità in ambito amministrativo e sociale". (Trattamento finalizzato alla difesa civica). (Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

#### Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	$ \mathbf{X} $					
Convinzioni religiose	$ \mathbf{X} $	filosofiche	$ \mathbf{X} $	d'altro genere	$ \mathbf{X} $	
Opinioni politiche	$ \mathbf{X} $					
Adesione a partiti, sindacati filosofico, politico o sindaca		ciazioni od org	anizza	zioni a carattere re	ligioso,	<b> X</b>
Stato di salute: attuale	$ \mathbf{X} $	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familia	re []	



		:	anche relativo a	
		·	familiari	$ \mathbf{X} $
		•	dell'interessato	
Vita sessu	ale  X			
Dati giudiziari	$ \mathbf{X} $			
MODALITÀ DI TI	RATTAMENTO DEI DATI	<b>:</b>	`1	
	X   X			
TIPOLOGIA DELI	LE OPERAZIONI ESEGUI	ITE:		
Operazioni stand	lard			
	liretta presso l'interessa one da altri soggetti este		X   X	
elaborazione, m	organizzazione, conser odificazione, selezione zione, distruzione.		e,  X	
Operazioni parti	icolari:			
Interconnession	e, raffronti di dati cor	n altri trattamenti o a	rchivi	
	esso titolare e quali e indicarne i motivi:	)		
- di altro (specificare	titolare e quali, indicarne i motivi e	e la base normativa:	) LI	
Comunicazione specificare a quali s	soggetti e indicare l'eventua	ıle base normativa:	$ \mathbf{X} $	
privati coinvolti Base normativa:	inistrazioni, enti e sogg nell'attività istruttoria. Statuto regionale - Le 41/1990 – D. Lgs. 267/2	gge regionale in mater	ia di difesa civica	
Diffusione (specificare la base	normativa)			

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**



Attivazione di interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela di interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

1. dell'Amministrazione regionale;

2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale oppure comunque costituiti con legge regionale;

3. delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere; degli enti locali in riferimento alle funzioni

amministrative ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia;

4. delle Amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127);

5. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;

6. degli enti pubblici, che abbiano stipulato convenzioni per l'esercizio della difesa civica;

7. dei Comuni ed aziende municipalizzate o collegate.

Nei casi sopra indicati il Difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati o d'ufficio, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi. Il Difensore civico può anche segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle

materie di competenza regionale/provinciale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti.

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- I dati sensibili pervengono al Difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta del Difensore civico.
- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), dell'istanza e degli atti inerenti l'attività di difesa civica.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Istruttoria e trattazione del caso, di norma mediante corrispondenza cartacea con i soggetti coinvolti, pubbliche amministrazioni o enti privati e con lo stesso cittadino ricorrente.
- Impostazione di un fascicolo cartaceo contenente l'istanza del cittadino e documentazione pertinente; il fascicolo può anche essere inserito in un archivio informatico.
- Comunicazione delle fasi istruttorie e dell'esito ai soggetti interessati.
- Aggregazione dei dati in forma anonima per indagini statistiche, per la relazione annuale e le relazioni saltuarie del Difensore civico.



- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale- all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

In tale fase, se l'interessato lo richiede, la documentazione sanitaria fornita dallo stesso viene restituita o ne viene rilasciata copia se acquisita direttamente dall'ufficio. Qualora si tratti di documentazione sanitaria non duplicabile agevolmente (es. lastre radiografiche) le strutture amministrative invitano l'interessato a ritirala; tale documentazione in caso di mancato ritiro viene comunque conservata in archivio con le modalità previste dalla legge.

- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI Dati Personali Sensibili e Giudiziari

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Se	h	ьd	9	no	7
. 7.		C.U	-		•

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)

#### FONTI NORMATIVE:

- 1. Costituzione, art. 123 e ss.;
- 2. Statuto regionale;
- 3. Legge regionale in materia di iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum. (Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria. (es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

Art. 67 D. Lgs. 196/2003 "Attività di controllo e ispettive".

(Trattamento finalizzato all'esercizio dell'iniziativa popolare, alle richieste di referendum, alla presentazione di petizioni e alla verifica della relativa regolarità). (Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:					,
Origine razziale ed etnica	$ \mathbf{X} $				
Convinzioni religiose	$ \mathbf{X} $	filosofiche	$ \mathbf{X} $	d'altro genere	$ \mathbf{X} $
Opinioni politiche	$ \mathbf{X} $				
Adesione a partiti, sindacati filosofico, politico o sindaca		ciazioni od org	ganizza	zioni a carattere religi	oso, X
Stato di salute: attuale	Ц	pregresso		anamnesi familiare	
				anche relativo a	
				familiari	Ц
				dell'interessato	
Vita sessuale					



	9			
Dati giudiziari				
MODALITÀ DI T	RATTAMENTO DEI DATI:			
informatizzato manuale	X   X			
TIPOLOGIA DEI	LE OPERAZIONI ESEGUITE:			
Operazioni stan	dard			
	diretta presso l'interessato one da altri soggetti esterni		X   X	
			11	
	organizzazione, conservazione, c 10dificazione, selezione, estrazio1			
	azione, distruzione.	ic, unimas,	<b>X</b>	
Operazioni par	icolari:			
Interconnessio	ne, raffronti di dati con altri trat	tamenti o archivi		
	esso titolare re quali e indicarne i motivi:	)		
- di altro (specifica	titolare re quali, indicarne i motivi e la base norn	nativa:)	Ц	
	e i soggetti e indicare l'eventuale base norn		Lľ	
Diffusione (specificare la bas	e normativa)			

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

A. Per l'iniziativa popolare ed il referendum il trattamento dei dati, pur nella diversità delle procedure collegate al singolo istituto, prevede una serie di adempimenti comuni.



Limitando il discorso ai passaggi che possono coinvolgere dati sensibili, questi adempimenti comprendono una fase di promozione dell'iniziativa (con il deposito delle firme richieste e delle relative certificazioni anagrafiche comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dichiarazioni sostitutive) e una fase di verifica della loro regolarità da parte della struttura incaricata.

Segue la raccolta delle sottoscrizioni (con le relative certificazioni come sopra indicato o dichiarazioni sostitutive), nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale/provinciale per dare corso all'iniziativa.

I dati e i certificati anagrafici/dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori possono anche essere elaborati e racchiusi in apposita banca dati accessibile alla sola struttura amministrativa interna al Consiglio regionale.

**B.** Il trattamento e il flusso dei dati dei soggetti che depositano petizioni risulta più semplice: sono limitati nei contenuti (di regola nome, cognome e residenza), non sono certificati né verificati.

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente gli strumenti di democrazia diretta.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale- all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni



non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI Dati Personali Sensibili e Giudiziari

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### Scheda nº 8

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

#### ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - SINDACATO ISPETTIVO

#### **FONTI NORMATIVE:**

- 1. Costituzione, art. 126 e ss.;
- 2. Statuto regionale.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria. (es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

Art. 67 D. Lgs. 196/2003 "Attività di controllo e ispettive".

(Trattamento finalizzato all'attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo ed alla relativa documentazione).

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Date	11	onei a	TIVE	lare:

Dati giudiziari

idonei a rivelare:							
Origine razziale ed	etnica	$ \mathbf{X} $					
Convinzioni religio	se	$ \mathbf{X} $	filosofiche	$ \mathbf{X} $	d'altro genere	$ \mathbf{X} $	•
Opinioni politiche		$ \mathbf{X} $					
Adesione a partiti, filosofico, politico			ciazioni od org	ganizza	zioni a carattere reli	gioso,	<b> X</b>
Stato di salute:	attuale	$ \mathbf{X} $	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familiare		
					anche relativo a		
					familiari	<b>X</b>	
					dell'interessato		
Vita sessuale		$ \mathbf{X} $					
giudiziari		$ \mathbf{X} $					



MODALITÀ DI TRATTAMEN	TO DEI DATI:		
informatizzato  X  manuale  X			
TIPOLOGIA DELLE OPERAZ	IONI ESEGUITE:		
Operazioni standard	•		
Raccolta: raccolta diretta pres acquisizione da altri		_    <b>X</b>	
	ione, conservazione, consulta ne, selezione, estrazione, utili ruzione.		
Operazioni particolari:		t	
	ti di dati con altri trattament	1 o archivi	
- dello stesso titolar (specificare quali e indi	e carne i motivi:)		
- di altro titolare (specificare quali, indic	carne i motivi e la base normativa;		
Comunicazione specificare a quali soggetti e ind	licare l'eventuale base normativa:	$ \mathbf{X} $	
Giunta regionale, Consiglio Enti pubblici interessati, st Base normativa: Statuto re	eri e Gruppi consiliari, rutture amministrative interessa gionale e Regolamento interno	ate. del Consiglio regionale.	·
Diffusione (specificare la base normativa)			
dell'attività istituzionale de Base normativa: Regolame	ti indispensabili ad assicurare egli organi di indirizzo e contro ento interno del Consiglio regio anto previsto dall'art. 65, como	ollo politico. onale, nel rispetto dello spec	

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

1. Attività di sindacato ispettivo

Nell'ambito delle proprie prerogative il Consigliere regionale può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) alla Giunta regionale, nelle modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.



Questa attività può comportare il trattamento di dati sensibili e dati di carattere giudiziario riconducibili alle persone oggetto dell'interrogazione o interpellanza.

Agli atti di sindacato ispettivo può essere fornita risposta scritta, orale in aula oppure all'interno della Commissione consiliare competente per materia.

2. Attività di indirizzo politico

Nell'ambito delle proprie prerogative il Consigliere regionale può formulare atti di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Questa attività può comprendere (anche se in misura molto limitata) il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario riconducibili a persone eventualmente citate in detti atti.

Quando l'atto è approvato dall'Assemblea segue la trasmissione agli organi interessati (Consiglieri, Giunta, strutture amministrative del Consiglio regionale, della Giunta regionale, Enti pubblici).

#### 3. Diffusione

La diffusione dei dati sensibili o giudiziari inerenti l'attività ispettiva e di indirizzo politico può essere effettuata nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D.Lgs. 196/2003. Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 11 relativa alla "Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e degli organi consiliari".

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Espletamento delle procedure amministrative previste per l'iscrizione all'Ordine del giorno generale del Consiglio regionale, relativa comunicazione ai Consiglieri, alla Giunta ai Gruppi consiliari, alle strutture interessate del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
- Inserimento del testo degli atti nella relativa banca dati, che è consultabile anche tramite reti informatiche e telematiche; tale banca dati viene anche utilizzata dalla Giunta regionale per assegnare l'atto all'Assessore competente a formulare la risposta e per adempiere agli impegni richiesti.
- Pubblicazione nei resoconti integrali del testo:



dell'atto di sindacato ispettivo e delle relative risposte (fornite in Aula oppure in Commissione); dell'atto di indirizzo politico proposto e di quello approvato dall'Assemblea.

- Deregistrazione (svolta da struttura interna o esterna) degli interventi orali svolti per la trattazione degli atti in oggetto.
- Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali ed eventuale diffusione tramite reti telematiche nelle forme previste dal Regolamento consiliare e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003. Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 11 relativa alla "Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e degli organi consiliari".
- Trasmissione del materiale alla tipografia incaricata della stampa dei fascicoli e dei volumi.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale/provinciale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.

4. Attività della Conferenza di informazione

Nell'ambito della funzioni di controllo e di indirizzo politico rientra altresì l'istituto della Conferenza di informazione, la cui attività istruttoria potrebbe implicare il trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione alle seguenti fasi:

a) richiesta da acquisire al protocollo;

b) acquisizione di atti rilevanti e corrispondenza con i Consiglieri, Giunta, strutture amministrative interessate e soggetti interessati;

c) trasmissione della relazione conclusiva ai Consiglieri, alla Giunta e ai soggetti eventualmente interessati.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### Scheda nº 9

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

#### VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

#### **FONTI NORMATIVE:**

1. Statuto regionale;

2. Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

3. Legge 23 aprile 1981 n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario Nazionale";

4. Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";

5. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

6. Legge 18 gennaio 1992, n. 16 "Norme in materia di elezioni presso le Regioni e gli enti locali";

7. Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario":

8. Legge 13 dicembre 1999, n. 475 "Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni";

9. Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

10. Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano";

11. Legge 2 giugno 2004 n. 165 "Disposizione di attuazione dell'art. 122 primo comma della Costituzione";

12. Legge regionale n. 1 del 7/2/2005.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria. (es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi". (Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi. In particolare per i seguenti compiti: accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi). (Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

I IPOLOGIA DEI DATI IRATTATI.						
Dati idonei a rivelare:						
Origine razziale ed etnica		•		tegioni e alle Province e rilevante l'origine e		ne nelle
Convinzioni religiose	$ \mathbf{X} $	filosofiche	$ \mathbf{X} $	d'altro genere	<b> X</b>	
Opinioni politiche	$ \mathbf{X} $					
Adesione a partiti, sindacat filosofico, politico o sindac		ociazioni od org	ganizza	azioni a carattere relig	gioso,	$ \mathbf{X} $
Stato di salute: attuale	e   <b>X</b>	pregresso	Ц	anamnesi familiare		
				anche relativo a	,	
				familiari		
				dell'interessato		-
Vita sessuale						
Dati giudiziari	$ \mathbf{X} $					
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DE informatizzato  X  manuale  X	EI DAT	<b>I:</b>				
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI	ESEGU	ITE:				
Operazioni standard						
Raccolta: raccolta diretta presso l'ir acquisizione da altri sogg				X   X		
Registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, se blocco, cancellazione, distruzio	elezion	rvazione, cons e, estrazione,	ultazi utilizz	one, o,  X		
Operazioni particolari:						
Interconnessione, raffronti di c	lati co	n altri trattan	aenti o	archivi		
- dello stesso titolare						



(specificare quali e indicarne i motivi:)  - di altro titolare (specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:)	Ц	
Comunicazione specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	Ц	
Diffusione (specificare la base normativa)	$ \mathbf{X} $	

Legge regionale - L'appartenenza a qualsiasi tipo di associazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D.Lgs. 196/2003.

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

- 1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai Consiglieri eletti, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'Organo competente che ne verifica la regolarità.
- 2. I dati vengono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli Consiglieri, della convalida o della eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- 3. In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie, la struttura competente alla gestione economica, fiscale e previdenziale dei Consiglieri, ex Consiglieri ed Assessori, acquisiti i relativi atti giudiziari, sospende il trattamento economico.

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente la verifica dell'elettorato passivo e dei requisiti per l'esercizio del mandato.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Ai diretti interessati ed all'intero Consiglio regionale vengono comunicati i risultati istruttori svolti dall'Organo competente, individuato dalla normativa regionale/provinciale.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).



- Terminato il procedimento a fine legislatura o in caso di decadenza, revoca o annullamento dell'elezione e quando la documentazione non più è ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono e essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda nº 10

DENOMINAZIONE DEL TRATT	AMENTO:					
RICONOSCIMENTO INA ELETTI ALLA CARICA D					LAVORO	DEGL
FONTI NORMATIVE:						
Legge regionale in materia di (Indicare le fonti sull'attività istituzi			mento).			
ALTRE FONTI ISTITUTIVE:						
(es: delibere, decreti, altro.)			•••••			•••••
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	<b>)</b> :					
Art.68 D. Lgs. 196/2003 "Ben (Trattamento finalizzato al ric (Indicare le rilevanti finalità esplici	onoscimer	nto di benefici	connes	ssi all'inabilità).		-
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTA	TI:					
Dati idonei a rivelare:						
Origine razziale ed etni	ca  _					
Convinzioni religiose		filosofiche		d'altro genere		
Opinioni politiche	. <u>[ - ]</u> .					
Adesione a partiti, sind filosofico, politico o sir		ciazioni od org	ganizza	izioni a carattere re	ligioso,	
Stato di salute: att	uale  X	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familia	re [_]	
				anche relativo a		
				familiari	<b>[X]</b>	
				dell'interessato		
Vita sessuale	_					
Dati giudiziari	L					
-						
MODALITÀ DI TRATTAMENTO	DEI DATI	•				
informatizzato						



manuale  X	
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:	
Operazioni standard	
Raccolta: raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni	<b>X</b>
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.	X
Operazioni particolari:	
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi	
- dello stesso titolare (specificare quali e indicarne i motivi:)	
- di altro titolare (specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:)	
Comunicazione specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	<b>X</b>
Collegio medico base normativa: legge regionale in materia di assegno vitalizio.	
Diffusione	

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

(specificare la base normativa)

Il Consigliere regionale chiede il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al lavoro, sia che si verifichi nel corso del mandato, sia che si verifichi dopo la cessazione del mandato, entro un termine di cinque anni dalla cessazione stessa, se l'inabilità è dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato.

Alla domanda è allegata la documentazione indicante il tipo di infermità o di lesione, che hanno causato l'inabilità e le eventuali conseguenze riguardanti l'integrità psicofisica.

L'accertamento di inabilità viene compiuto da un Collegio medico legale (diversamente composto) a cui viene trasmessa a documentazione sopra indicata allegata alla domanda.

Il Collegio medico legale trasmette al Responsabile del procedimento il verbale di accertamento con le conclusioni medico legali riguardanti la valutazione del caso.



Sulle citate conclusioni delibera l'Ufficio di Presidenza, che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Sah	eda	no	1	1
OCH	cua	11	Ŀ	ı

DENOMINAZIONE DEL TRA	TTAMENTO:			
DOCUMENTAZIONE	DELL'ATTIVITÀ	ISTITUZIONALE	DEL	CONSIGLIC
REGIONALE E DEGLI	ORGANI CONSILIAI	RI		

#### **FONTI NORMATIVE:**

1. Costituzione, art. 123 e ss.;

2. Statuto regionale.

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamenti interni e consiliari. (es: delibere, decreti, altro.)

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi". (Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio regionale). (Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:					
Origine razziale ed etnica	$ \mathbf{X} $				
Convinzioni religiose	$ \mathbf{X} $	filosofiche	$ \mathbf{X} $	d'altro genere	X
Opinioni politiche	$ \mathbf{X} $				
Adesione a partiti, sindacati, filosofico, politico o sindaca		ciazioni od org	ganizza	zioni a carattere relig	ioso,  X
Stato di salute: attuale	$ \mathbf{X} $	pregresso	$ \mathbf{X} $	anamnesi familiare	
				anche relativo a	
				familiari	$ \mathbf{X} $
				dell'interessato	
Vita sessuale					
Dati giudiziari	$ \mathbf{X} $				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:	
informatizzato  X  manuale  X	
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:	
Operazioni standard	
Raccolta: raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni	X   X
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.	<b>X</b>
Operazioni particolari:	
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o arch	ivi
- dello stesso titolare (specificare quali e indicarne i motivi:)	L L
- di altro titolare (specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:	) )
Comunicazione specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	$ \mathbf{X} $
I Regolamenti consiliari individuano le categorie dei soggetti consiliari, ecc.	destinatari, quali Giunta, Gruppi
Diffusione (specificare la base normativa)	<b>X</b>
Base normativa: Regolamento interno del Consiglio regionale, ne	l rispetto dello specifico quadro di el D.Lgs. 196/2003.

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

1. Attività del Consiglio regionale

2. Di ogni seduta del Consiglio regionale viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

I processi verbali e i resoconti vengono pubblicati, raccolti in volumi e conservati presso la sede del

Consiglio regionale.

Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali ed eventuale diffusione tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

3. Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine



Delle sedute delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine viene redatto un processo verbale e/o un resoconto integrale/sommario, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento della attività la Commissione di inchiesta o di indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale/provinciale o che comunque interessino la Regione.

I processi verbali e i resoconti integrali/sommari delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmesse - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'Organo consiliare competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri ed ai soggetti esterni interessati per materia.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio regionale, finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'Assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio regionale; tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti informatiche, telematiche e con emissioni televisive e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

4. Atti consiliari in genere

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, anche in quelli che non sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione. Il trattamento degli eventuali dati sensibili e giudiziari contenuti in tali atti è regolato dal regime proprio degli atti stessi.

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno del Consiglio regionale, pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un'ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la collocazione in base dati informatiche accessibili in Internet e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 8 relativa alla "Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo".

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività istituzionale degli Organi del Consiglio regionale.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.



- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Deregistrazione (svolta da struttura interna o esterna) degli interventi orali svolti per la trattazione degli atti in oggetto.
- Trasmissione del materiale alla tipografia incaricata della stampa dei fascicoli e dei volumi.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è ritenuta utile alle normali attività
  d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo
  scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento,
  all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Sab	eda	m0	12
20.11	еня	11 -	I Z

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

#### INSINDACABILITÀ CONSIGLIERI REGIONALI

F	n	N	T	Ŧ	N	10	ìR	N	T A	Т	T	Æ	
Τ.	v	1	1	1	1.	ľ	ш	UV.	Ľ	L	Ł١	·Ŀ	

- 1. Costituzione, art. 122, comma 4;
- 2. Legge regionale;

3. Statuto regionale. (Indicare le fonti sull'attività i		cui è d	collegato il tratta	mento)			
ALTRE FONTI ISTITUTIVI	E:						
(es: delibere, decreti, altro.)				•••••			••••
FINALITÀ DEL TRATTAM	ENTO:						
Art. 65 "Diritti politici e Art. 67 D. Lgs. 196/2003 (Trattamento finalizzato a o di sindacato ispettivo rappresentative). (Indicare le rilevanti finalità e	"Attività all'esclusi e per la	di con vo sv a red	ntrollo e ispett olgimento di u azione di ver	ive". ma fur bali e	resoconti dell'attiv		
TIPOLOGIA DEI DATI TRA	ATTATI:						
Dati idonei a rivelare:							
Origine razziale ed	l etnica						
Convinzioni religio	ose	$ \mathbf{X} $	filosofiche	$ \mathbf{X} $	d'altro genere	$ \mathbf{X} $	
Opinioni politiche		$ \mathbf{X} $					
Adesione a partiti, filosofico, politico			ciazioni od org	ganizza	zioni a carattere relig	gioso,	$ \mathbf{X} $
Stato di salute:	attuale		pregresso		anamnesi familiare		
					anche relativo a		
					familiari		
•					dell'interessato		
Vita sessuale		LI					
Dati giudiziari		<b>X</b>					



MODALITÀ DI T	TRATTAMENTO DEI DATI:		
informatizzato manuale	$egin{array}{c}  \mathbf{X}  \  \mathbf{X}  \end{array}$		
TIPOLOGIA DEI	LE OPERAZIONI ESEGUITE:		
Operazioni stan	ndard		
	diretta presso l'interessato ione da altri soggetti esterni	X   X	
elaborazione, n	organizzazione, conservazione, consultazione, nodificazione, selezione, estrazione, utilizzo, azione, distruzione.	X	
Operazioni part	icolari:		
Interconnession	ne, raffronti di dati con altri trattamenti o arc	chivi	
	esso titolare re quali e indicarne i motivi:)		
- di altro (specificar	titolare e quali, indicarne i motivi e la base normativa:		
Comunicazione specificare a quali	soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	<b> X</b>	
Comunicazione Base normativa:	all'Autorità Giudiziaria legge regionale		
Diffusione (specificare la base	normativa)	$ \mathbf{X} $	
Bollettino Uffici	i del Consiglio regionale inerenti il trattamen iale della Regione. : Statuto, nel rispetto dello specifico quadro	•	

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

previsto dall'art. 65, comma 5 D.Lgs. 196/2003.

Qualora un Consigliere venga chiamato a rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale il quale investe della questione il Consiglio regionale. L'istruttoria sulla valutazione di insidacabilità delle opinioni espresse dal Consigliere viene svolta dall'Organo competente che trasmette le risultanze al Consiglio regionale.



La decisione del Consiglio regionale in merito è trasmessa all'Autorità Giudiziaria.

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente il procedimento.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda nº 13

DENOMINAZIONE	DEL TRATTAMEN	NTO:			
PATROCINIO DIPENDENTI F DEL SERVIZIO	REGIONALI PI	ER FATTI E	SPESE LEG ATTI CONN	ALI AMMII VESSI ALL'E	NISTRATORI I SPLETAMENTO
FONTI NORMATIV	E:				
Legge regionale. (Indicare le fonti sull	'attività istituzionale	cui è collegato il tr	rattamento)		
ALTRE FONTI IST	TUTIVE:				
Regolamento cons (es: delibere, decreti,					
FINALITÀ DEL TR	ATTAMENTO:				
Art. 65 D. Lgs 196 Art. 71 D. Lgs 196 (Trottomento fina	6/2003 "Attività :	sanzionatorie e o	li tutela".		sponsabilità civile

(Trattamento finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato).

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:					
Origine razziale ed etnica					
Convinzioni religiose		filosofiche		d'altro genere	Ц
Opinioni politiche					
Adesione a partiti, sindacati filosofico, politico o sindaca		ciazioni od org	anizza	zioni a carattere relig	gioso, [_]
Stato di salute: attuale	Ц	pregresso		anamnesi familiare	
				anche relativo a	
				familiari	
				dell'interessato	
Vita sessuale		•			



Dati giudiziari	$ \mathbf{X} $	
Modalità di 1	TRATTAMENTO DEI DATI:	
informatizzato	$ \mathbf{X} $	
manuale	. <b> X</b>	
TIPOLOGIA DEI	LLE OPERAZIONI ESEGUITE:	
Operazioni star	ndard	
Raccolta:		
	diretta presso l'interessato	X
acquisiz	ione da altri soggetti esterni	<b>X</b>
	organizzazione, conservazione, consultazione,	
•	modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,	PK71
blocco, cancell	azione, distruzione.	$ \mathbf{X} $
Operazioni par		
Interconnessio	ne, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi	
	tesso titolare	
(specifica	re quali e indicarne i motivi:)	
- di altro	o titolare	11
	re quali, indicarne i motivi e la base normativa:	·—·
•		
Comunicazion	e	
	li soggetti e indicare l'eventuale base normativa:	
	con l'Ufficio legale della Giunta.	
Base normativa	a: legge regionale, Regolamento consiliare.	
Diffusione		11
(specificare la has	se normativa)	ll

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Sono previste due fattispecie procedurali:

1. il dipendente/amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;



2. il dipendente/amministratore non chiede l'assistenza legale, ma si difende con un proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza.

La richiesta viene inviata alla Giunta regionale che ne delibera il patrocinio. Qualora trattasi di amministratori o personale del Consiglio regionale, il provvedimento della Giunta regionale è adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005), della documentazione inerente il procedimento.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.



#### REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Scheda nº 14

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

#### ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

#### **FONTI NORMATIVE:**

1. Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'autorità per la garanzia nelle comunicazioni e

norme sui sistemi del 2. Legge regionale. (Indicare le fonti sull'attività i	le telecom	nunica	azioni e radiote	elevisi	vo"	o comunicazioni c		
ALTRE FONTI ISTITUTIVI	E:							
(es: delibere, decreti, altro.)		****						
FINALITÀ DEL TRATTAM	ENTO:							
Art. 67 D.Lgs. 196/2003 (Trattamento finalizzato controllo in tema di con sensi dell'art. 1, comma i (Indicare le rilevanti finalità e	all'espleta nunicazio 13 L. 249/	ament ne, de 1997.	to delle funzio elegate ai CO ).	ni di g .RE.C	OM. da parte dell'A	. •		
TIPOLOGIA DEI DATI TRA	ATTATI:							
Dati idonei a rivelare:								
Origine razziale ed	l etnica							
Convinzioni religio	ose		filosofiche		d'altro genere			
Opinioni politiche								
Adesione a partiti, filosofico, politico		•	ciazioni od org	ganizza	azioni a carattere relig	gioso, [		
Stato di salute:	attuale		pregresso	Ш	anamnesi familiare	Ц		
					anche relativo a			
					familiari	<u>_</u>		
					dell'interessato			
Vita sessuale								
Dati giudiziari								



Modalità di 7	TRATTAMENTO DEI DATI:					
informatizzato manuale	X   X					
TIPOLOGIA DE	LLE OPERAZIONI ESEGUITE:					
Operazioni stai	ndard					
	diretta presso l'interessato cione da altri soggetti esterni	X   X				
elaborazione, i	organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, azione, distruzione.	X				
Operazioni par	ticolari:					
Interconnessio	ne, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi					
	tesso titolare re quali e indicarne i motivi:)					
	o titolare re quali, indicarne i motivi e la base normativa:)	Ц				
•	e li soggetti e indicare l'eventuale base normativa: )	LI				
<b>Diffusione</b> (specificare la bas	e normativa)					

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Trattamento di dati giudiziari (ed extra giudiziari) per azioni attivate dal Comitato regionale per le comunicazioni e per azioni per le quali è coinvolto o per conoscenze relative all'acquisizione di elementi legati alle funzioni ispettive.



- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (D.P.R. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività del Comitato regionale per le comunicazioni.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata con atto formale all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Le procedure indicate possono essere ulteriormente dettagliate sulla base della normativa regionale in materia e eventuali adattamenti che apportino modifiche sostanziali od integrazioni non formali possono essere apportati solo previo parere conforme del Garante per la protezione del dati personali.